

Criteria per la formulazione di pareri relativi ad “eventuali deroghe, subordinate alla verifica delle arginature secondo modalità da concordare di concerto fra il Comune e l’Autorità idraulica competente, potranno essere concesse in sede di approvazione del Piano Strutturale Comunale ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20 del 24 marzo 2000” di cui all’art. 10 comma 1 della Variante al titolo II del Piano stralcio per il rischio idrogeologico.

Premessa

La normativa della variante del titolo II del Piano stralcio per il rischio idrogeologico prevede che la pianificazione comunale escluda nuovi insediamenti nelle alla zona di rischio per effetto dinamico del crollo arginale (di seguito anche “fasce di rischio”). La *ratio* evidente di questa disposizione è un indirizzo strategico verso il mantenimento dell’insediamento ad adeguata distanza dai fiumi, con un duplice scopo:

- evitare di aumentare il valore dei beni esposti ad un rischio, definito “residuo”, di esondazione che rimane sempre presente vista l’impossibilità di una assoluta certificazione della tenuta delle arginature sotto condizioni di sollecitazione di piena;
- preservare spazi adeguati nelle pertinenze dei corsi d’acqua, in modo da lasciare aperte opzioni di allargamento delle sezioni, rigetto di argini esistenti a distanze maggiori dall’asse dell’alveo, e generale riqualificazione della regione fluviale.

Dei due, il primo assume comunque particolare coerenza nel quadro del piano stralcio per il rischio idrogeologico.

La norma lascia volutamente, e necessariamente, la possibilità ai comuni di proporre deroghe, in quanto gli insediamenti storici della pianura romagnola si sono spesso sviluppati lungo i corsi d’acqua che, prima delle grandi bonifiche, rappresentavano in molti casi le porzioni di territorio più elevate, mentre ad una certa distanza dai fiumi si riscontravano terreni depressi paludosi. Non è infrequente che i piani comunali prevedano interventi volti al consolidamento urbano delle frazioni collocate lungo i fiumi, e quindi spesso ricadenti nelle zone di rischio per effetto dinamico del crollo arginale. Questi casi dovrebbero essere limitati solo a modesti interventi di completamento del tessuto urbano, ed assumere un’entità tale da non modificare sostanzialmente la configurazione e la consistenza degli elementi comunque esposti ad un rischio idraulico in caso di collasso arginale. Poiché la norma prevede che i casi di possibile deroga siano valutati in sede di conferenza di pianificazione sulla base di opportune verifiche, si ritiene necessario fissare alcuni criteri generali a cui tali verifiche, caso per caso, debbano fare riferimento.

Criteri di deroga e principi di valutazione

Si ritiene che il primo aspetto da verificare per determinate previsioni insediative, in sede di valutazione di una possibile deroga all’art. 10, comma 1, sia l’entità delle previsioni, che devono configurarsi come modesti interventi di completamento del tessuto urbano esistente, come p.es. l’edificazione di lotti interclusi o modesti ampliamenti al margine degli insediamenti esistenti. Si ritiene che un ampliamento al margine sia ammissibile una sola volta, e cioè non sia ammissibile

che, in varianti successive dello stesso strumento di piano, si propongano successivi ampliamenti sullo stesso margine.

Una volta accertata l'entità della previsione insediative, si ritiene necessario documentare i motivi per i quali sussista un'impossibilità di realizzare tali previsioni in posizione esterna alla fascia di rischio. Sussistendo tale impossibilità, saranno da privilegiare gli ampliamenti posti al margine esterno di insediamenti esistenti rispetto all'arginatura da cui può originare l'esondazione. Inoltre, il piano comunale dovrà privilegiare la previsione, nella fascia di rischio, di servizi ed attività non implicanti la residenza e la permanenza di persone, come ad esempio verde urbano, parcheggi, impianti sportivi, e in subordine spazi non fruiti con continuità durante le ventiquattro ore del giorno. La residenza dovrà essere destinazione residuale e potrà essere localizzata nella fascia di rischio solo in assenza di alternative pratiche.

In generale, nel caso di lotti interclusi si ritiene che un eventuale nuovo insediamento non modifichi le condizioni di rischio, purché le attività di nuovo insediamento, ivi compresa la residenza, siano dello stesso tipo di quelle già presenti nell'intorno del lotto intercluso e l'estensione del lotto stesso sia evidentemente inferiore all'estensione del territorio circostante edificato con continuità.

La previsione di nuovi insediamenti posti a margine dell'edificato esistente, ma ad una distanza inferiore od uguale dall'argine da cui può originare l'esondazione, è da ritenersi quindi una scelta residuale da consentire solo nei casi di documentata necessità e nell'impossibilità di alternative costituite da lotti interclusi, margini a maggiore distanza e localizzazione di servizi ed attività diversi dalla residenza, come discusso. Tale eventuale previsione dovrà essere subordinata ad una verifica idraulica adeguata che consenta di determinare con sufficienti margini di cautela le velocità ed i livelli idrici che si possono ragionevolmente prevedere sulla base delle caratteristiche di una eventuale breccia arginale. I dettagli tecnici di tale verifica idraulica dovranno essere discussi caso per caso con l'autorità competente, e potranno richiedere, nei casi di maggiore impegno, lo sviluppo di simulazioni bidimensionali. In generale, i contenuti delle verifiche idrauliche dovranno includere:

- una descrizione dell'arginatura, della piena attesa per tempo di ritorno di 200 anni e del relativo idrogramma, e dei meccanismi con i quali è possibile che si verifichi una breccia (per sormonto, per sifonamento ed erosione interna ecc.);
- un modello di formazione ed evoluzione temporale della breccia, da definire in relazione a casi analoghi riscontrati nella pratica, che identifichi la larghezza della breccia al massimo del suo sviluppo, il livello minimo a cui essa può spingersi, la velocità di evoluzione del fenomeno;
- la propagazione a campagna delle esondazioni, con modelli semplificati nei casi di minore impegno dove sia possibile individuare speditivamente le caratteristiche della propagazione, e con modelli dinamici bidimensionali nei casi più complessi
- la definizione delle sollecitazioni (livelli, velocità e spinte idrodinamiche) sulle strutture e la pericolosità per le persone e le attività interessate
- le misure di protezione degli insediamenti da adottare.

Le verifiche idrauliche dovranno dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate per proteggere gli insediamenti nello scenario di un'esondazione, ed in particolare la loro tenuta idraulica e strutturale all'azione della corrente fuoriuscente dalla breccia ipotizzata.

Priorità di intervento strutturale, manutenzione e protezione civile

La presenza di insediamenti all'interno delle fasce di rischio è da ritenersi un indicatore importante della priorità di interventi di sorveglianza e manutenzione delle arginature, di cui il Servizio Tecnico di Bacino deve tenere conto nella formazione dei propri programmi di attività. In particolare, è importante mantenere un elevato livello di attenzione ai fenomeni che possono portare all'indebolimento e al collasso delle arginature, quali la presenza di tane di animali e il radicamento di piante. Durante le attività di polizia idraulica ed il servizio di piena è di fondamentale importanza

mantenere un'attenta sorveglianza volta all'individuazione precoce di fenomeni di filtrazione idrica nel corpo arginale e di fontanazzi. I tratti di corsi d'acqua arginati che risultano insufficienti allo smaltimento di piene i tempo di ritorno fino a 200 anni dovranno essere oggetto di intervento prioritario in corrispondenza di insediamenti presenti all'interno delle fasce di rischio. Gli stessi tratti sono da considerarsi prioritari al fine della manutenzione ordinaria mediante sfalcio e taglio della vegetazione quando ciò contribuisca all'aumento dei franchi di piena attesi.

I piani di protezione civile dovranno considerare adeguatamente la presenza di criticità connesse alla presenza di insediamenti nelle fasce di rischio, e prevedere tutte le misure non strutturali, di informazione e allertamento della popolazione residente, nel caso di un evento di piena.

Si ritiene necessario in particolare che tutti gli insediamenti previsti in deroga all'art. 10 comma 1 delle norme del piano stralcio per il rischio idrogeologico siano oggetto di specifica considerazione nei piani comunali di protezione civile.